

N. R.G. 6708 /2019



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 6708/2019 V.G;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 16.04.2019 ***** ha chiesto di *'disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio con la liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e con il versamento delle somme percepite eccedenti le spese necessarie per il sostentamento per il periodo di quarantotto mesi dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio con conseguente nomina del liquidatore'*, a tale fine deducendo:

- di non essere soggetto a procedura concorsuali ex art. 1 r.n. n. 267/1942 poichè *'professionista/piccolo imprenditore commerciale che svolge attività di agente/rappresentante di abbigliamento'* e di non versare in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b della legge n. 3/2012;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento per le *'vicende'* riportate nella allegata *'relazione dell'O.C.C.'*;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico da risolvere nel contesto della compulsata procedura si sostanzia in complessivi euro 311.643,03 di cui: euro 271.935,86 nei confronti di *'Agenzia delle Entrate Riscossioni (ed Enti Vari)'*; euro 17.539,84 nei confronti del sig. *****; euro 22.167,33 nei confronti di *'Intesa San Paolo'*;
- che, in punto di indicazione dei beni oggetto di liquidazione, ha dedotto di non essere proprietario di alcun bene immobile, di essere proprietario di *'motoveicolo marca Honda, modello SH 150 targa BM18968 immatricolato in data 03.10.2001'*, del valore commerciale di euro 300,00 circa e di non essere proprietario di alcun bene mobile *'se non quelli strettamente attinenti alla cura della propria persona e/o attività lavorativa e comunque di modico valore'*;
- di non avere compiuto nell'ultimo quinquennio atti di disposizione del proprio patrimonio, di essere celibe, senza prole e che l'ammontare delle spese necessarie al proprio sostentamento si determinava in euro 1.087,00 mensili;
- che era percettore del solo reddito da lavoro autonomo e che aveva in essere, presso questo tribunale, i seguenti contenziosi: esecuzione mobiliare presso terzi promossa da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti del terzo pignorato



***** per euro 27.944,27; esecuzione mobiliare presso terzi
promossa da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti del terzo pignorato *****
per euro 17.169,92;

2.

Rileva il decidente che, avuto riferimento all'elencazione originariamente riportata in ricorso e trascritta nella superiore narrativa, il compendio patrimoniale dalla cui liquidazione si sarebbero dovute attingere le risorse attive da devolvere all'estinzione della debitoria era costituito principalmente –fatta eccezione del motoveicolo il cui esiguo rappresentato valore di scambio ne esclude, a tali fini, precipua rilevanza- dal reddito di lavoro autonomo del ricorrente.

2.1

Sul punto deve osservarsi che, con riferimento alla possibilità di dare accesso alla procedura di liquidazione, ex art. 14 ter, legge n. 3/2012, nel caso in cui il debitore non sia titolare di beni di apprezzabile valore economico di scambio si registrano, nel panorama della giurisprudenza di merito, orientamenti contrastanti.

Il tradizionale approccio esegetico, che prende a riferimento la lettera della legge e il concetto di liquidazione, esclude che la procedura possa avere abbrivio laddove non si riscontrino beni dalla cui dismissione trarre le utilità con cui soddisfare la debitoria in essere (in tal senso, ex *plurimis*, tribunale di Mantova 18.06.2018 n. 43).

In senso differente si è espressa altra parte dei giudici di merito che: con il raffronto comparatistico con la procedura fallimentare (che prevede la possibilità anche per l'imprenditore che non abbia bene alcuno di poter chiedere il proprio auto fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale); in ragione del fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevede, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovra-indebitato siano esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui possono farvi parte; tenuto conto che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabilisce che il decreto di apertura sia trascritto laddove la liquidazione interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione; sul rilievo che l'art. 14 quater prevede che la liquidazione possa conseguire anche laddove sia stato in origine dato impulso a procedura di piano del consumatore o di accordo di composizione della crisi nel cui contesto possono rientrare anche crediti derivanti da attività di lavoro subordinato o introiti professionali; ammette, pertanto, che tale forma di componimento della condizione di sovra-indebitamento possa avere rituale espletamento anche nel caso in cui il proponente sia titolare solamente di crediti di tale natura e contenuto (tribunale Verona, 21 dicembre 2018).

2.2



Ritiene il decidente che si presti ad essere condiviso l'orientamento interpretativo che ammette la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovra-indebitato che, come nel caso di specie, sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale, perché in sintonia sia con la lettera che con la *ratio* della disciplina normativa di riferimento e, quindi, preferibile rispetto all'alternativa esegesi, negatoria di tale possibilità, che prende a riferimento, come detto, il solo dato letterale normativo.

Deve, sul punto, osservarsi che la previsione di legge –art. 14 ter comma 1 legge n. 3/2012- è sufficientemente ampia nell'abbracciare, nel novero delle utilità dalla cui liquidazione possono attingersi le risorse da devolvere all'adempimento dei debiti, *'tutti i suoi beni'* facenti capo al sovra-indebitato.

Nella nozione giuridica di beni, come predicato dall'art. 810 c.c., si comprendono *'le cose che possono formare oggetto di diritti'* e, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., tutti i beni suscettivi di apprezzamento economico costituiscono la garanzia per l'adempimento dei debiti passivamente gravanti sul loro titolare.

Ai sensi, poi, degli artt. 812 e 813 c.c., la disciplina prevista per i beni mobili si applica (anche) per tutti i diritti che non abbiano riferimento a beni immobili, dando così evidenza, con il richiamo all'ordito normativo di riferimento, all'esistenza di altri 'beni', ulteriori e distinti da quelli mobili e immobili, che possono essere oggetto di diritti e che, pertanto, nel caso in cui abbiano contenuto patrimoniale, integrano la garanzia generica ex art. 2740 c.c..

Tale argomento motivo, in uno agli ulteriori già estrapolati dalla giurisprudenza di merito richiamata al superiore punto 2.1, consente, quindi, di ritenere ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio anche nel caso in cui il ricorrente non sia titolare di cespiti immobiliari ovvero di beni mobili di apprezzabile valore economico ma soltanto di crediti, anche futuri, conseguenti a propria attività di lavoro i cui proventi –in ciò sostanziandosi la relativa liquidazione- vengono messi a disposizione del ceto creditorio, proprio perché costitutivi della garanzia suddetta.

A ulteriore conferma è, poi, adducibile la previsione dell'art. 14 undecies della legge n. 3/2012, per la quale anche *'beni e crediti sopravvenuti'* nel quadriennio successivo alla deposito del ricorso di impulso della procedura devono essere devoluti alla risoluzione della condizione di sovra-indebitamento ed integrarne la relativa massa attiva, disposizione che, pertanto, chiaramente ed univocamente interviene a convalidare la patrocinata esegesi interpretativa.

Tale lettura è, poi, in sintonia con la *ratio* che ispira la disciplina della composizione della crisi da sovra-indebitamento perché funzionale a consentire a colui che si trovi in tale situazione di soggezione debitoria, laddove ricorrano le ulteriori condizioni previste, di conseguire la esdebitazione (ex art. 14 terdecies) per effetto ed in conseguenza della



devoluzione, al ceto creditorio, delle utilità comunque conseguibili da cespiti attivi del proprio patrimonio nel lasso temporale –avente durata minima quadriennale ex art. 14 quinquies, comma 4- di espletamento della liquidazione.

2.3

Deve, comunque, rilevarsi che nella memoria integrativa depositata in data 26.04.2019 il ricorrente ha evidenziato che, come già riportato e attestato nella relazione redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi, tra le utilità rientranti nella liquidazione devono comprendersi anche crediti professionali di lavoro già maturati e non riscossi per un complessivo ammontare di euro 37.332,41 e la cui esistenza è stata accertata e convalidata dall'O.C.C., dato, questo, che amplia la piattaforma iniziale su cui l'attività liquidatoria può da subito avviarsi, escludendo che essa concerna in via esclusiva beni di futura realizzazione.

3.

Va ancora evidenziato, in punto di ammissibilità del ricorso, che il ricorrente risulta svolgere attività di agente di commercio ed, inoltre, è socio accomandatario (illimitatamente responsabile) di '***** **'.

L'art. 7, comma 2, lett. a), richiamato dall'art. 14 ter comma 1, legge n. 3/2012 esclude che colui che è soggetto ad altra procedura concorsuale possa intraprendere procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento

3.1

E' noto che l'art. 147 l. fall. prevede l'estensione della dichiarazione di fallimento di società commerciale di persone anche al socio illimitatamente responsabile e, pertanto, si pone la *quaestio* relativa alla possibilità per il sovra-indebitato che sia anche socio illimitatamente responsabile di società di persone di poter dare abbrivio alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, legge n. 3/2012.

Sul punto si registrano, nella giurisprudenza di merito, orientamenti difformi: in senso negativo e facendo riferimento, anche in tal caso, alla sola lettera della legge si è espresso il tribunale di Milano (decreto del 18.08.20176, proc. n. 38/2016); in senso ammissivo si sono pronunciati il tribunale di Pistoia (decreto 16.11.2016, proc. n. 21/2016) e il tribunale di Rimini (decreto del 12.03.2018, proc. n. 189/2018).

Ritiene il decidente che debba ritenersi preferibile l'opinione che consente anche al socio illimitatamente responsabile di società di persone di accedere alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter legge n. 3/2012; l'esclusione dettata dall'art. 7, comma 2, lettera a), deve, invero, ritenersi limitata al solo caso in cui il debito gravante sul ricorrente debba trovare necessaria risoluzione in via concorsuale attraverso alternativa procedura, come potrebbe essere nel caso dell'imprenditore individuale fallibile.



Nel caso dell'estensione ex art. 147 l. fall., invece, l'assoggettamento del socio illimitatamente responsabile alla procedura fallimentare è conseguenza dell'insolvenza riferibile alla compagine societaria commerciale di appartenenza sicchè non appaiono ravvisabili i richiamati presupposti di esclusione.

Tale esegesi è autorizzata dalla natura di norma eccezionale che deve attribuirsi alla richiamata previsione in ragione del suo contenuto ed effetto limitativo all'esercizio delle facoltà consentite dal testo normativo nel quale è inserita e che, nel rispetto del canone applicativo dettato dall'art. 14 delle c.d. pre-leggi deve essere oggetto di stretta interpretazione.

De jure condendo, poi, come evidenziato nella citata pronuncia del tribunale di Rimini sia pure in relazione alla precedente legge delega, deve rilevarsi che l'emanato '*codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*', d. l.vo 12.01.2019 n. 14, prevede, all'art. 65, comma 4, che anche i soci illimitatamente responsabili possano accedere alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, così convalidando la patrocinata soluzione interpretativa.

3.2

Poiché, come detto, il ricorrente espleta attività economica di agente di commercio potrebbe, in conseguenza, affermarsene la sua assoggettabilità a fallimento, trattandosi di attività imprenditoriale ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c. (*ex plurimis*, Cass. 17.05.2017 n. 12338) e, quindi, ritenersi sussistente il presupposto di esclusione di cui al richiamato articolo 7, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012.

Prestando, però, adesione alla ricorrente ed assestata prassi esegetica, la ricorrenza di tale requisito deve essere vagliata in una ottica concreta e non già meramente ipotetica ed astratta.

In base a tali canoni è stato, quindi, sostenuto che anche l'imprenditore la cui attività imprenditoriale sia cessata da oltre un anno dalla presentazione del ricorso ovvero la cui compagine aziendale possieda i requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 l. fall. o nei cui confronti sussista debitoria non eccedente l'ammontare di euro 30.000,00 ex art. 15 ultimo comma l. fall. può fruire delle procedure di composizione di cui alla legge n. 3/2012.

Dalla disamina delle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo 2011-2017, in allegato sub 23 della relazione O.C.C., non si riscontra il travalicamento dei valori previsti dall'art. 1 l. fall. e in conseguenza deve escludersi l'assoggettabilità del ricorrente a fallimento e, quindi, l'eventuale causa di inammissibilità.

4.

Ritenuto, sulla scorta della rassegnate argomentazioni motivate, che sussistono i presupposti richiesti per l'apertura della postulata procedura, atteso che:



- si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Roma;
- non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;
- risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;
- non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

liquidatore, in difetto di indicazioni da parte dell'OCC ex art. 13 comma 1, il dott. Gianfilippo Capriotti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive –in esse comprese anche le procedure espropriative presso terzi richiamate nella superiore premessa- né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del tribunale di Roma oscurando il nominativo del debitore e il presente decreto venga trascritto a cura del del liquidatore nel PRA poiché si rinviene nel compendio da liquidare un motoveicolo;

FISSA

tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente, verificato dall'O.C.C. nella sua relazione e rettificato in riferimento alle effettive esigenze contingenti, in euro 1.000,00 mensili l'importo che il ricorrente è abilitato a trattenere per il proprio mantenimento e per l'esercizio della propria attività lavorativa nel mentre sarà suo onere indicare e documentare al liquidatore la percezione di ogni emolumento che, detratta tale cifra, gli dovrà essere quindi trasmesso; manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 29.04.2019

Il G.D.

dott. Claudio Tedeschi

